



ORIGINALE

COMUNE DI MANTOVA

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **36** Reg. Deliberazioni

N. 4409/2015 di Prot. G.

OGGETTO: “Ricognizione, revisione, e armonizzazione dei criteri per l’accesso alle prestazioni agevolate dei Servizi Educativi e Sociali”

L’anno duemilaquindici (2015) - addì 24 (ventiquattro) del mese di febbraio ad ore 10:00 nella sala della Giunta Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Si è riunita in seduta ordinaria

Presidente il Sindaco Arch. SODANO NICOLA

Presenti:

gli Assessori:

CAVAROCCHI MARCO
DALL’OGLIO CELESTINO
IRPO ROBERTO
ROSE ESPEDITO
SEGALA VANNA
TONGHINI ENZO

Partecipa il Segretario Generale F.F. del Comune DR. GHIDONI ERNESTO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i propri provvedimenti succedutisi nel tempo e afferenti l'oggetto:

- DGC n. 368 del 21.12.1999 "Contribuzione per il pagamento delle rette per il ricovero in struttura protetta determinata secondo il sistema denominato "Riccometro"";
- DGC n. 100 del 11.04.2000 "Contribuzione per il pagamento delle rette per l'inserimento di CDI (Centro Diurno Integrato) determinato secondo il sistema denominato "Riccometro (Ise)"";
- DGC n. 107 del 27.03.2001 "Contribuzione per il pagamento il SAD determinato secondo il sistema denominato "Riccometro (Ise)";
- DGC n. 9 del 13.01.2004 "approvazione criteri generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, validi per tutti i Comuni facenti parte del Distretto di Mantova";
- DGC n. 43 del 03.02.2004 "Approvazione criteri per l'accesso delle prestazioni sociali agevolate";
- DGC n. 139 del 29.03.2005 "Approvazione modifica dell'allegato 4: modulo di calcolo per l'assistenza economica, dei criteri per 'accesso alle prestazioni sociali agevolate";
- DGC n. 122 del 10.07.2007 "Modifica delle tabelle A e B di cui alla DGC n. 43 del 03.02.2004";
- DGC n. 310 del 23.12.2008 "Modifica DGC n. 43 del 03.02.2004 "Approvazione dei criteri per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate";
- DGC n. 9 del 20.01.2009 "Modifica allegati 1 e 2 e Tabelle 1 e 3 di cui alla DGC n. 43 del 03.02.2004";
- DGC n. 59 del 16.03.2010 "Approvazione modifica dell'allegato 4: modulo di calcolo per l'assistenza economica";

RICHIAMATA altresì la DCC n. 100 del 15.12.2003 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'individuazione della situazione economica equivalente per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, da ritenersi superata a seguito dell'approvazione della DGC n. 303 in data 23.12.2014, che si richiama integralmente, recante "RECEPIMENTO DEL DPCM 159/2013 E DEL DECRETO DI ATTUAZIONE 07.11.2014, E LINEE GUIDA PER LA PRIMA APPLICAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DEL NUOVO ISEE"

VALUTATO opportuno procedere ad una organica rassegna di ricognizione, revisione e coordinamento armonico dei criteri per l'accesso alle prestazioni agevolate offerte dal Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune, anche in considerazione delle numerose modifiche normative e regolamentari sopravvenute, nonché dell'esperienza acquisita;

RITENUTO necessario, pertanto, abrogare le seguenti deliberazioni: D.G.C. n. 43 del 3 febbraio 2004 recante "Approvazione dei criteri per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate"; D.G.C n. 122 del 10 luglio 2007 recante "Modifiche delle tabelle A e B di cui alla DGC n. 43 del 3 febbraio 2004"; D.G.C. n. 301 del 23 dicembre 2008 "Modifica DGC n. 43 del 03.02.2004 "; D.G.C. n.9 del 20 gennaio 2009 "Modifica Allegati 1 e 2 e Tabelle 1 e 3 di cui alla DGC n. 43 del 03.02.2004."

VALUTATA anche la necessità di una revisione di alcuni dei predetti criteri alla luce delle normative, nazionali e regionali, intervenute in materia;

PRESO ATTO dell'accorpamento/fusione dei Servizi Educativi e Sociali in un unico Settore;

VALUTATA, pertanto, la necessità di uniformare, armonizzandoli, i criteri di accesso a tutti i servizi, approvando un unico testo articolato e complessivo contenente i criteri per l'accesso alle prestazioni educative e sociali agevolate con la duplice finalità, da un lato, di contrasto alla povertà, dall'altro, di riduzione di accesso indebito alle prestazioni agevolate;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri diretti nè indiretti a carico del bilancio comunale e, pertanto, ai sensi del D.L. n. 174/2012 non necessita del parere di regolarità contabile;

AD UNANIMITA' di voti palesi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

PER TUTTO quanto espresso in premessa:

di **APPROVARE** i nuovi criteri, armonizzati, per l'accesso alle prestazioni educative e sociali agevolate contenute nell'allegato testo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);

di **MANTENERE** invariato l'importo delle franchigie in ordine agli utenti anziani e/o disabili ricoverati in struttura;

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

SS/pb



COMUNE DI MANTOVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Giunta Comunale

OGGETTO: Ricognizione, revisione, e armonizzazione dei criteri per l'accesso alle prestazioni agevolate dei Servizi Educativi e Sociali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE.

Mantova, 24/02/2015

Il Responsabile
SS - Servizi Educativi e Sociali
GHIDONI ERNESTO
(Firmato Digitalmente)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente
Firmato digitalmente da : GHIDONI ERNESTO (326399 - Postecom CA3).
Data firma: 24/02/2015.

Verbale letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

ARCH. NICOLA SODANO

DR. ERNESTO GHIDONI

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del Servizio di Supporto agli organi elettivi

C E R T I F I C A

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Mantova, li _____

L'incaricato al Servizio

=====

N. 36 della delibera di G.C. del **24/02/2015**

N. 4409/2015 di Prot. Gen.

OGGETTO: "Ricognizione, revisione, e armonizzazione dei criteri per l'accesso alle prestazioni agevolate dei Servizi Educativi e Sociali"

ORIGINALE

=====

Mantova, li

Divenuta esecutiva per decorso del termine di dieci giorni dal primo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale avvenuto il _____ senza opposizioni.

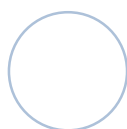
L'incaricato

=====

**Modalità, criteri e condizioni
economiche di accesso**

**ai servizi socio sanitari,
socio assistenziali,
e**

**ai servizi a domanda
individuale per la prima
infanzia, la famiglia e in
ambito scolastico**



Servizi socio sanitari – socio assistenziali

Le prestazioni di servizio possono avere carattere:

- domiciliare,
- semiresidenziale,
- residenziale a ciclo continuativo.

Prestazioni di servizio a carattere domiciliare

Si intende quel complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale effettuate al domicilio di anziani, disabili, invalidi civili, in condizioni di fragilità e minori al fine di consentire il mantenimento della loro autonomia di vita e la permanenza nella loro abitazione e nel loro ambiente familiare e sociale, riducendo le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Il servizio ha carattere di temporaneità essendo finalizzato alla rimozione di particolari difficoltà, superate le quali il servizio medesimo deve cessare (ad eccezione di casi in cui i soggetti destinatari siano anziani e si presentino bisogni che richiedano interventi prolungati nel tempo che assumono il carattere di stabilità). L'intervento offerto è finalizzato, altresì, ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie, in residenze sanitarie – assistenziali o comunità per minori.

Il servizio domiciliare ha, inoltre, finalità educative nei confronti degli utenti compresi i soggetti minorenni anche in affidamento familiare.

Il servizio domiciliare educativo (SED e SEDM) ha finalità di supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il futuro, svolti presso il domicilio per favorire la relazione ed il coinvolgimento familiare nell'educazione del disabile e/o del minore.

Il Servizio domiciliare è rivolto ai residenti nel territorio comunale che siano:

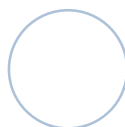
- anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti soli o inseriti in un nucleo familiare (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani);
- cittadini adulti in situazione di fragilità, disabili e/o invalidi, soli o inseriti in un nucleo familiare: (Servizio Assistenza Domiciliare Disabili e Servizio Educativo Domiciliare)
- minori, anche in affidamento, che necessitano di interventi (Servizio Assistenza Domiciliare Minori in Affidamento)

Prestazioni di servizio a carattere semiresidenziali

Si intendono servizi che operano in regime diurno in grado di fornire un supporto a situazioni precarie in alternativa al ricovero a tempo pieno in struttura.

Questi servizi offrono agli utenti una serie di interventi prevalentemente di natura socio-assistenziale ed educativa e interventi sanitari complementari.

Destinatari del servizio sono persone a varia graduazione di dipendenza, dal soggetto autosufficiente con problematiche di ordine prevalentemente sociale e psicologico alla persona del tutto dipendente, il cui nucleo



familiare necessita di periodi di sollievo, o minori per i quali l'attivazione viene ordinata dall'autorità giudiziaria competente o dal servizio territoriale

Prestazioni di servizio a carattere residenziale a ciclo continuativo

Si intendono quei servizi erogati presso strutture al di fuori del domicilio dell'assistito e a carattere continuativo.

Le strutture Residenziali si distinguono in:

- RSA (residenza sanitaria assistenziale): strutture non ospedaliere, ma comunque a impronta sanitaria, che ospitano per un periodo variabile da poche settimane al tempo indeterminato persone non autosufficienti che non possono essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure mediche di più specialisti e di una articolata assistenza sanitaria;
- RSD (residenza sanitaria disabili) C.S.S. (comunità sociosanitarie) : strutture destinate alla prestazione di servizi non ospedalieri, ma comunque ad impronta sanitaria, a persone certificate disabili;
- C.A (Comunità alloggio Disabili)
- C.M. (Comunità minori)

L'accoglienza in tali strutture è finalizzata all' aiuto nel recupero funzionale e nell'inserimento sociale unito a prevenzione delle principali patologie croniche. Tali strutture sono finalizzate, altresì, a fornire accogliimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale.

Destinatari del servizio residenziale protetto sono anziani, disabili e minori, residenti o non accompagnati.

Il Patto di collaborazione

L'erogazione del voucher sociale è subordinata alla firma del patto di collaborazione.

Si definisce "Patto di collaborazione" il documento che stabilisce gli impegni da parte del richiedente, del soggetto erogatore e di un referente del Settore Servizi Sociali con relativa sottoscrizione.

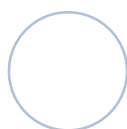
Nel patto di collaborazione sono indicati:

1. motivazione dell'erogazione del contributo,
2. soggetti coinvolti;
3. modalità dell'intervento assistenziale, con la quota di eventuale partecipazione economica del beneficiario e la durata dell'intervento
4. decorrenza del beneficio, a partire almeno dal settimo giorno lavorativo dopo la sottoscrizione del patto medesimo da parte di tutti i soggetti, fatta salva l'eventuale attivazione d'urgenza, con autorizzazione dirigenziale

Il richiedente, o chi per esso, è tenuto a comunicare qualsiasi variazione che comporti la sospensione o la cessazione dell'erogazione del contributo sociale, entro 3 giorni dall'evento.



**SERVIZI
SOCIO SANITARI
SOCIO ASSISTENZIALI
RIVOLTI A
PERSONE ANZIANE**



SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E FORNITURA PASTI (S.A.D.)

Destinatari

Il Servizio domiciliare è rivolto ai residenti nel territorio comunale che siano anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti soli o inseriti in un nucleo familiare (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani);

Contribuzione

Per calcolare il contributo dovuto dal nucleo del richiedente il Servizio di Assistenza Domiciliare anziano e/o anziano disabile si considera il valore dell'ISEE, definito con le modalità previste dalle DGC 303/2014 "Recepimento del DPCM 159/2013 e del Decreto di attuazione 7 luglio 2014 e linee guida per la prima applicazione in via sperimentale del nuovo indicatore della situazione economica equivalente".

Il contributo del nucleo viene calcolato con le seguenti modalità:

Servizio SAD: è stabilita una soglia di esenzione per gli indicatori ISEE fino a 6.500. Per gli indicatori superiori alla soglia di esenzione il contributo è determinato con criterio proporzionale secondo la formula $(\text{ISEE} - 5.500) \times 0,45/12$,

Il servizio viene erogato a mezzo voucher dell'importo massimo di 750,00 euro mensili come da "patto di collaborazione" sottoscritto tra beneficiario, comune e soggetto erogatore della prestazione.

Servizio Pasti: implica l'applicazione di un'aliquota variabile secondo la capacità contributiva del nucleo. L'importo mensile a carico utente sarà così determinato:

Sino a euro 6.500 di ISEE si applica una aliquota unica di 1,40%

Da ISEE 6.501 ad 30.000 si applica una aliquota maggiorata dello 0,05% ad ogni successivo step in aumento di 5.000 ISEE

Da euro 30.001 ed oltre si applica una aliquota unica dell' 1,75%

Il servizio viene erogato a mezzo voucher dell'importo massimo di 350,00 euro mensili come da "patto di collaborazione" sottoscritto tra beneficiario, comune e soggetto erogatore della prestazione

Servizio Domiciliare misto: quando vi è richiesta contemporanea di servizi SAD e pasti. L'importo mensile a carico utente sarà così determinato:

il calcolo ottenuto dalla somma delle due distinte formule precedenti va abbattuto del 25%, determinando così la massima contribuzione a carico dell'utente

Il servizio viene erogato a mezzo voucher dell'importo massimo di 1000,00 euro mensili come da "patto di collaborazione" sottoscritto tra beneficiario, comune e soggetto erogatore della prestazione



Certificazione ISEE

In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE del richiedente l'utente sarà considerato pagante in proprio, fatta salva la possibilità dell'ente di elaborare un ISEE simulato nelle more della produzione della DSU che dovrà avvenire entro 30 giorni e a seguito della quale potranno essere rivalutati gli elementi di composizione del patrimonio del nucleo familiare. Se a seguito di detto controllo si dovesse rilevare un ISEE diverso, l'Ente si riserva la facoltà di recuperare quanto anticipato ma non dovuto.

L'anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente ha facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario come definito dalla citata DGC 303/2014.

Esonero

Eventuali richieste di esonero totale o parziale presentate al settore dai soggetti titolati dovranno essere preventivamente valutate dal punto di vista socio-economico dall'Assistente Sociale e presentate al dirigente competente che le approva con determina. L'esonero totale o parziale avrà comunque una durata limitata nel tempo e non superiore a 12 mesi, e si esaurirà comunque nell'anno solare. L'eventuale proroga avrà il medesimo iter procedurale della prima richiesta.

Erogazione contributo

L'erogazione del voucher sociale è subordinata alla firma del patto di collaborazione.

Centro Diurno Integrato

Destinatari

Il CDI è riservato a persone anziane, e/o anziani disabili di cui alla legge 104/92 e si configura come una soluzione non residenziale che può avere sia carattere di part time, sia di full time.

Il centro diurno integrato ha l'obiettivo di:

- sviluppare le capacità residue dei soggetti anziani che frequentano il CDI;
- operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti;
- costituire una struttura di appoggio alla vita familiare, necessaria per consentire alla famiglia di mantenere al proprio interno la persona anziana.

Certificazione ISEE

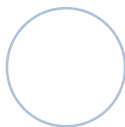
In caso di ingresso in centro diurno integrato (CDI) di persone anziane, e/o anziani disabili di cui alla legge 104/92, è possibile presentare istanza di integrazione retta di ricovero al settore Servizi Educativi e Sociali.

La determinazione della quota di integrazione dovrà avvenire previa verifica:

- della insufficienza della situazione reddituale e/o patrimoniale del ricoverando,
- della inesistenza di familiari tenuti a intervenire,
- dell'insufficienza della situazione reddituale e/o patrimoniale dei familiari tenuti previa produzione/acquisizione DSU,
- dei limiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 9, comma 3, dell'allegato alla DGC 303/2014

Per calcolare il contributo dovuto dal nucleo del richiedente il CDI si considera il valore dell'ISEE, definito con le modalità previste dalle DGC 303/2014 "Recepimento del DPCM 159/2013 e del Decreto di attuazione 7 luglio 2014 e linee guida per la prima applicazione in via sperimentale del nuovo indicatore della situazione economica equivalente". Il contributo calcolato resta dovuto dal nucleo del richiedente il CDI nella misura massima anche nel caso in cui i familiari siano tenuti nei confronti di più persone accolte contemporaneamente in struttura protetta.

In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE del richiedente o anche di un solo parente tenuto, l'utente sarà considerato pagante in proprio.



Contribuzione

La quantificazione del contributo è calcolato a scaglioni e con le seguenti modalità

Esenzione totale sino allo scaglione di 6500 isee.

Da 6 501 sino a 7500 il contributo è pari a 70 euro mensili.

Per gli scaglioni successivi, con step di 1000, il contributo sarà aumentato di volta in volta di 30 euro mensili sino al copertura massima del costo del servizio.

Esonero

Eventuali richieste di esonero dalla compartecipazione, anche in misura parziale, dei soggetti tenuti, presentate al settore dovranno essere preventivamente valutate dal punto di vista socio-economico dall'Assistente Sociale e presentate al dirigente competente che le approva con determina. L'esonero totale o parziale dalla compartecipazione avrà una durata limitata nel tempo, non superiore a 12 mesi, e si esaurirà non oltre l'anno solare

L'eventuale proroga avrà il medesimo iter procedurale della prima richiesta.

R.S.A. , istituti , comunità e analoghe strutture a ciclo continuativo

Destinatari

Tali strutture sono riservate a persone anziane, e/o anziani disabili di cui alla legge 104/92 e si configurano come una soluzione residenziale a carattere permanente o temporaneo

Certificazione ISEE

In caso di ricovero in struttura protetta (RSA, istituti e comunità e analoghe strutture a ciclo continuativo) di persone anziane, è possibile presentare istanza di integrazione retta di ricovero al settore Servizi Educativi e Sociali.

La determinazione della quota di integrazione dovrà avvenire previa verifica:

- della insufficienza della situazione reddituale e/o patrimoniale del ricoverando,
- della inesistenza di familiari tenuti a intervenire,
- dell'insufficienza della situazione reddituale e/o patrimoniale dei familiari tenuti previa produzione/acquisizione DSU,
- dei limiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 9, comma 3, del Regolamento Isee citato

In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE (come da DGC 303/2014 "Recepimento del DPCM 159/2013 e del Decreto di attuazione 7 luglio 2014 e linee guida per la prima applicazione in via sperimentale del nuovo indicatore della situazione economica equivalente") del beneficiario o anche di un solo parente tenuto, l'utente sarà considerato pagante in proprio.

Nell'ipotesi di utente che versi in condizioni socio sanitarie che richiedono interventi urgenti, le eventuali erogazioni in conto retta, previamente autorizzate con determinazione dirigenziale, saranno oggetto di eventuale azione di recupero decorsi max 30 giorni per l'istruttoria.

Contribuzione

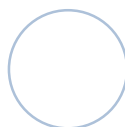
La quantificazione del contributo è calcolato a scaglioni e con le seguenti modalità

Da ISEE da 0 a 10.000 si applica la percentuale unica del 10% per il quale corrisponde un contributo massimo pari a € 1.000,00.

I contributi successivi sono quantificati applicando un aumento di euro 15 mensili ad ogni progressivo scaglione di 500 ISEE sino alla copertura dell'intera retta mensile.

Viene lasciata in godimento agli ospiti accolti in struttura a parziale carico comunale la 13a mensilità e una franchigia mensile per 12 mensilità quantificata annualmente dalla Giunta

Al coniuge e agli eventuali famigliari a carico componenti del nucleo di appartenenza dell'utente ricoverato in struttura viene lasciato in godimento un reddito minimo pari all'importo minimo dell'assegno sociale

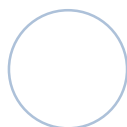


Esonero

Eventuali richieste di esonero dalla compartecipazione, anche in misura parziale, dei soggetti tenuti, presentate al settore dovranno essere preventivamente valutate dal punto di vista socio-economico dall'Assistente Sociale e presentate al dirigente competente che le approva con determina. L'esonero totale o parziale dalla compartecipazione avrà una durata limitata nel tempo e non superiore a 12 mesi, e comunque non oltre l'anno solare. L'eventuale proroga avrà il medesimo iter procedurale della prima richiesta.



**SERVIZI
SOCIO SANITARI
SOCIO ASSISTENZIALI
RIVOLTI A
PERSONE DISABILI**



SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI E FORNITURA PASTI

Destinatari

Persone con handicap permanente di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n.104, accertato ai sensi dell'art. 3 della legge stessa. Per servizi di assistenza domiciliare disabili si intendono gli interventi tramite personale specialistico finalizzati all'ausilio rivolto al disabile presso il proprio domicilio.

Certificazione ISEE

Per calcolare il contributo dovuto dal nucleo del richiedente il Servizio di Assistenza Domiciliare Disabile si considera il valore dell'ISEE, definito con le modalità previste dalle DGC 303/2014 "Recepimento del DPCM 159/2013 e del Decreto di attuazione 7 luglio 2014 e linee guida per la prima applicazione in via sperimentale del nuovo indicatore della situazione economica equivalente".

In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE del richiedente l'utente sarà considerato pagante in proprio fatta salva la possibilità dell'ente di elaborare un ISEE simulato nelle more della produzione della DSU che dovrà avvenire entro 30 giorni e a seguito della quale potranno essere rivalutati gli elementi di composizione del patrimonio del nucleo familiare. Se a seguito di detto controllo si dovesse rilevare un ISEE diverso, l'Ente si riserva la facoltà di recuperare quanto anticipato ma non dovuto.

La persona con handicap permanente grave di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n.104, accertato ai sensi dell'art. 3 della legge stessa, ha facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, come definito nella citata DGC 303/2014.

Contribuzione

Il contributo viene calcolato con le seguenti modalità:

Servizio SAD: è stabilita una soglia di esenzione per gli indicatori ISEE fino a 6.500. Per gli indicatori superiori alla soglia di esenzione il contributo è determinato con criterio proporzionale secondo la formula $(\text{ISEE} - 5.500) \times 0,45/12$,

Il servizio viene erogato a mezzo voucher dell'importo massimo di 750,00 euro mensili come da "patto di collaborazione" sottoscritto tra beneficiario, comune e soggetto erogatore della prestazione.

Servizio Pasti: implica l'applicazione di un'aliquota variabile secondo la capacità contributiva del nucleo. L'importo mensile a carico utente sarà così determinato:

Sino a euro 6.500 di ISEE si applica una aliquota unica di 1,40%

Da ISEE 6.501 ad 30.000 si applica una aliquota maggiorata dello 0,05% ad ogni successivo *step* in aumento di 5.000 ISEE

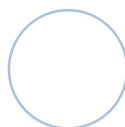
Da euro 30.001 ed oltre si applica una aliquota unica dell'1,75%

Il servizio viene erogato a mezzo voucher dell'importo massimo di 350,00 euro mensili come da "patto di collaborazione" sottoscritto tra beneficiario, comune e soggetto erogatore della prestazione

Servizio Domiciliare misto: quando vi è richiesta contemporanea di servizi SAD e pasti. L'importo mensile a carico utente sarà così determinato:

il calcolo ottenuto dalla somma delle due distinte formule precedenti va abbattuto del 25%, determinando così la massima contribuzione a carico dell'utente.

Il servizio viene erogato a mezzo voucher dell'importo massimo di 1000,00 euro mensili come da "patto di collaborazione" sottoscritto tra beneficiario, comune e soggetto erogatore della prestazione



Esonero

Eventuali richieste di esonero totale o parziale presentate dai soggetti titolati al settore dovranno essere preventivamente valutate dal punto di vista socio-economico dall'Assistente Sociale e presentate al dirigente competente che le approva con determina. L'esonero totale o parziale avrà comunque una durata limitata nel tempo, non superiore a 12 mesi e in ogni caso non superiore all'anno solare. L'eventuale proroga avrà il medesimo iter procedurale della prima richiesta.

SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI

Destinatari

Persone con handicap permanente di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n.104, accertato ai sensi dell'art. 3 della legge stessa. Per servizi di educativa domiciliare disabili di maggiore età si intendono gli interventi tramite personale specialistico finalizzati all'implementazione del grado di autonomia cognitiva, motoria, sociale del soggetto disabile.

Certificazione ISEE

Per calcolare il contributo dovuto dal nucleo del richiedente il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa disabile si considera il valore dell'ISEE, definito con le modalità previste dalle DGC 303/2014 "Recepimento del DPCM 159/2013 e del Decreto di attuazione 7 luglio 2014 e linee guida per la prima applicazione in via sperimentale del nuovo indicatore della situazione economica equivalente".

In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE del richiedente l'utente sarà considerato pagante in proprio fatta salva la possibilità dell'ente di elaborare un ISEE simulato nelle more della produzione della DSU che dovrà avvenire entro 30 giorni e a seguito della quale potranno essere rivalutati gli elementi di composizione del patrimonio del nucleo familiare. Se a seguito di detto controllo si dovesse rilevare un ISEE diverso, l'Ente si riserva la facoltà di recuperare quanto anticipato ma non dovuto.

La persona con handicap permanente grave di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n.104, accertato ai sensi dell'art. 3 della legge stessa, ha facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, come definito nella citata DGC 303/2014.

Contribuzione

Il contributo viene calcolato con le seguenti modalità:

soglia di esenzione per gli indicatori ISEE fino a 6.500.

per gli indicatori superiori alla soglia di esenzione il contributo è determinato con criterio proporzionale secondo la formula $(\text{ISEE} - 5.500) \times 0,45/12$.

Il servizio viene erogato a mezzo voucher dell'importo massimo di 750,00 euro mensili come da "patto di collaborazione" sottoscritto tra beneficiario, comune e soggetto erogatore della prestazione.

L'erogazione del voucher sociale è subordinata alla firma del patto di collaborazione.

Esonero

Eventuali richieste di esonero totale o parziale presentate al settore dai soggetti titolati dovranno essere preventivamente valutate dal punto di vista socio-economico dall'Assistente Sociale e presentate al dirigente competente che le approva con determina. L'esonero totale o parziale avrà una durata limitata nel tempo, non superiore a 12 mesi, e comunque non oltre l'anno solare. L'eventuale proroga avrà il medesimo iter procedurale della prima richiesta

CENTRO DIURNO DISABILI – CDD.

I criteri e le modalità di accesso al servizio sono valutati dalla struttura secondo i parametri regionali.



Il CDD si configura come una soluzione non residenziale che può avere sia carattere di part time sia di full time con l'obiettivo di:

- sviluppare le capacità residue dei soggetti con disabilità che frequentano il CDD;
- operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti;
- costituire una struttura di appoggio alla vita familiare, necessaria per consentire alla famiglia di mantenere al proprio interno la persona disabile.

Il costo del servizio, **incompatibile** con la fruizione di altri servizi rivolti alle persone con handicap (servizio educativo, CSE, SFA), è a totale carico del Comune fatte salve sopravvenute disposizioni assunte dalla assemblea consortile.

CENTRO SOCIO EDUCATIVO – CSE.

L'**accesso** al servizio è riservato alla persona con handicap permanente di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n.104, accertato ai sensi dell'art. 3 della legge stessa,

Il CSE è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale. E' caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia.

Il CSE si rivolge ad un'utenza disabile che, seppur colpita da compromissioni in grado di limitarne anche seriamente il livello di autonomia personale ed in grado di inibire un'immediata collocazione nel mondo del lavoro, tuttavia possiede alcune residue capacità relazionali adattive e di comunicazione tali da rendere non auspicabile e non pertinente l'ammissione alla rete dei CDD.

Il costo del servizio, **incompatibile** con la fruizione di altri servizi rivolti alle persone con handicap (servizio educativo, CDD, SFA), è a totale carico del Comune fatte salve sopravvenute disposizioni assunte dalla assemblea consortile.

SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA – SFA

Lo SFA si propone di promuovere la ricerca di percorsi di integrazione all'interno di ordinari contesti di vita, attivando interventi mirati a favore di persone disabili che possiedano discrete capacità relazionali e di comunicazione, pur in presenza di percorsi scolastici non conclusi o con esperienze negative di inserimento lavorativo, e ciò con l'obiettivo di far acquisire maggiore autonomie e parallelamente a favorire l'inserimento nel contesto sociale.

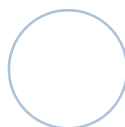
Lo SFA è rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di interventi ad alta protezione, ma interventi di supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza e maggiori autonomie spendibili nel contesto familiare, sociale e professionale.

Il costo del servizio, **incompatibile** con la fruizione di altri servizi rivolti alle persone con handicap (servizio educativo, CDD, CSE), è a totale carico del Comune fatte salve sopravvenute disposizioni assunte dalla assemblea consortile.

NUOTO DISABILI

Possono accedere al servizio:

- Persone Residenti nel comune di Mantova con disabilità accertata di almeno il 66%



- Persone che non usufruiscono contemporaneamente di misure di sostegno ai sensi della legge 162/98

Il servizio è svolto da personale qualificato in strutture accreditate dal piano di zona. La tipologia d'intervento può essere individuale, di gruppo o in collaborazione con la scuola, nel caso che l'utente stia frequentando un istituto scolastico. La progettazione dell'attività motoria in acqua è a cura esclusivamente degli operatori in accordo con l'utente.

Le modalità di richiesta, i tempi di validità del voucher e le spese a carico dell'utente sono stabilite da apposito regolamento approvato dall'assemblea consortile

PROGETTI LEGGE 162/98

I progetti di finanziamento ex Legge 162/98 hanno la durata di un anno solare. Vengono redatti dall'assistente sociale previa richiesta da parte dell'utente interessato e sono destinati a persone di età compresa tra i 16 anni e i 65 anni, affette da grave disabilità accertata mediante certificazione di handicap grave rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 o, in attesa di questa, mediante verbale di riconoscimento di invalidità civile totale (100%) più indennità di accompagnamento.

Sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi, servizi e attività:

- Attività di sostegno alla persona disabile ed alla sua famiglia mediante interventi specifici di assistenza al domicilio forniti da aziende, cooperative e singoli assistenti familiari
- Percorsi di accompagnamento che promuovono socializzazione e forme di emancipazione della persona disabile dal contesto familiare
- Interventi di sollievo alle famiglie del disabile
- Interventi di avvicinamento del disabile alla residenzialità, in una prospettiva di distacco dal proprio nucleo
- Frequenza di servizi diurni gestiti da soggetti accreditati

A rimborso sono ammesse anche eventuali spese di trasporto/accompagnamento connesse con attività previste dal progetto.

Il costo massimo annuo del progetto ammissibile a finanziamento così stabilito dalla DGC n. 190 03/11/2009, è di Euro 33.850,00. Il contributo viene erogato in quote mensili e comunque non eccedenti l'importo massimo annuale.

Il contributo è incompatibile con altri contributi pubblici aventi la stessa finalità

Comunità Socio-Sanitaria Residenza Sanitaria Disabili Comunità Alloggio DISABILI

Destinatari

Tali strutture sono riservate a persone disabili di cui alla legge 104/92 e si configurano come una soluzione residenziale a carattere permanente o temporaneo

Certificazione ISEE

In caso di ricovero in struttura protetta di disabili con certificazione ex-legge 104/92 è possibile presentare istanza di integrazione retta di ricovero al settore Servizi Educativi e Sociali.

La determinazione della quota di integrazione dovrà avvenire previa verifica:

- della insufficienza della situazione reddituale e/o patrimoniale del ricoverando,
- della inesistenza di familiari tenuti a intervenire,
- dell'insufficienza della situazione reddituale e/o patrimoniale dei familiari tenuti previa produzione/acquisizione DSU,
- dei limiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 9, comma 3, dell'allegato alla DGC 303/2014

In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE (come da DGC 303/2014 "Recepimento del DPCM 159/2013 e del Decreto di attuazione 7 luglio 2014 e linee guida per la prima applicazione in via sperimentale



del nuovo indicatore della situazione economica equivalente”) del richiedente o anche di un solo parente tenuto, l'utente sarà considerato pagante in proprio.

Nell'ipotesi di utente che versi in condizioni socio sanitarie che richiedono interventi urgenti, le eventuali erogazioni in conto retta, previamente autorizzate con determinazione dirigenziale, saranno oggetto di eventuale azione di recupero decorsi max 30 giorni per l'istruttoria.

Contribuzione

La quantificazione del contributo è calcolato a scaglioni e con le seguenti modalità

Da ISEE da 0 a 10.000 si applica la percentuale unica del 10% per il quale corrisponde un contributo massimo pari a € 1.000,00.

I contributi successivi sono quantificati applicando un aumento di euro 15 mensili ad ogni progressivo scaglione di 500 ISEE sino alla copertura dell'intera retta mensile.

Viene lasciata in godimento agli ospiti accolti in struttura a parziale carico comunale la 13a mensilità e una franchigia mensile per 12 mensilità quantificata annualmente dalla Giunta

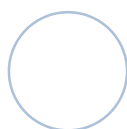
Al coniuge e agli eventuali famigliari a carico componenti del nucleo di appartenenza dell'utente ricoverato in struttura viene lasciato in godimento un reddito minimo pari all'importo minimo dell'assegno sociale

Esonero

Eventuali richieste di esonero dalla compartecipazione, anche in misura parziale, dei soggetti tenuti, presentate al settore dovranno essere preventivamente valutate dal punto di vista socio-economico dall'Assistente Sociale e presentate al dirigente competente che le approva con determina. L'esonero totale o parziale dalla compartecipazione avrà una durata limitata nel tempo e non superiore a 12 mesi, e comunque non oltre l'anno solare. L'eventuale proroga avrà il medesimo iter procedurale della prima richiesta.



SERVIZI RIVOLTI
A
MINORI



SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI

La finalità del Servizio educativo domiciliare rivolto al minore e alla sua famiglia è la “permanenza del minore nel suo ambiente di vita” attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1) Recupero e rinforzo della funzione educativa dei genitori in caso di temporanea difficoltà nell'esercizio della stessa.
- 2) Rinforzo delle competenze individuali del minore nel contesto sociale esteso.

Destinatari

Il Servizio Educativo Domiciliare è rivolto a minori, anche disabili, in condizioni di fragilità sociale, residenti nel territorio comunale o, se ne ricade la competenza, per residenza genitoriale.

I destinatari dei servizi educativi domiciliari sono:

- a)** i minori di anni 18 (fino ad anni 21 in caso di provvedimento di prosieguo amministrativo ai sensi del R.D.L. 20.7.1934 n. 1404) con o senza provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria o di quella Speciale Minorile;
- b)** i minori con disabilità (in possesso di certificazione di disabilità anche grave prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104);

Criteri applicativi e di ammissione al Servizio Educativo Domiciliare Minori – S.E.D.M.

Il servizio SEDM può essere attivato in seguito a:

- a) provvedimento giudiziale del tribunale dei minorenni (c.d. SEDM obbligatorio);
- b) proposta progettuale dell'assistente sociale nella quale sono individuati i soggetti beneficiari, i progetti educativi da attivare e la loro durata, ed eventuale richiesta di voucher.

La domanda di accesso al contributo comunale al costo del servizio SEDM dovrà essere presentata al Servizio Sociale territorialmente competente, utilizzando l'apposito modulo redatto in forma di autocertificazione. Alla domanda dovrà essere prodotta la dichiarazione ISEE.

Avranno priorità all'attivazione le educative rivolte a minori a rischio di pregiudizio.

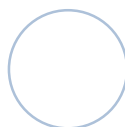
La valutazione di priorità in ordine alla attivazione seguirà i seguenti principi di classificazione con priorità decrescente:

1. **Obbligatorio**: intervento prescritto dal Decreto del Tribunale
2. **Urgente**: intervento rivolto a minori a rischio di pregiudizio /intervento a tutela del minore con famiglia collaborante o volto ad approfondire meglio la gravità della situazione del minore all'interno del suo contesto familiare, anche per valutare la segnalazione o meno all'autorità Giudiziaria; si intende inoltre l'intervento proposto nelle situazioni in cui l'As abbia già un quadro di pregiudizio del minore e si intenda agire per evitare il peggioramento della situazione e il ricorso ad istituti più incisivi.
3. **Necessario**: intervento rivolto a minori a rischio di pregiudizio /intervento a tutela del minore con famiglia collaborante o volto ad approfondire meglio la gravità della situazione del minore all'interno del suo contesto familiare, anche per valutare la segnalazione o meno all'autorità Giudiziaria, senza carattere di urgenza in quanto la famiglia sta comunque aderendo a un percorso con l'Assistente sociale o operatore di altro servizio di sostegno alle competenze genitoriali.
4. **Opportuno**: intervento volto a migliorare le competenze genitoriali o individuali del minore, ove non vi sia una connotazione di gravità e/o ove vi sia comunque la presenza di altri servizi (UONPIA, Consultorio, CAG.) che sostengono il nucleo.

Durata

Il SEDM obbligatorio dura sino alla scadenza prevista dal provvedimento che ne dispone l'attivazione e/o la proroga;

Il SEDM non prescritto dall'autorità ha una durata pari a quella del progetto educativo presentato dall'assistente sociale di riferimento. E' fatta salva la possibilità di proroga per un periodo massimo pari al precedente, previa ulteriore motivata relazione da parte dell'assistente sociale e parere favorevole del Dirigente. Il servizio cesserà comunque al raggiungimento della maggiore età del beneficiario, salvo motivata proroga di massimo due anni, sempre da richiedere a cura dell'Assistente Sociale di riferimento.



Decorrenza

Il servizio viene attivato entro un mese dalla data di presentazione della richiesta di attivazione da parte del servizio.

Il primo mese di attivazione dell'intervento è destinato alla fase di osservazione e valutazione e prevede 4 accessi dell'educatore di 1 ora alla settimana e l'utilizzo da parte dello stesso di due ore per la presentazione del caso e il report all'Assistente Sociale.

Al termine del periodo di osservazione l'educatore restituisce quanto emerso all'Assistente Sociale, con il fine di fornire elementi per confermare o ridefinire gli obiettivi, stabilire il programma di intervento, fissare le ore settimanali congrue alla realizzazione del progetto ipotizzato, e concordare gli indicatori di verifica

L'Assistente Sociale è responsabile del monitoraggio che effettuerà incontrando periodicamente l'educatore e, se ritenuto necessario, altri soggetti della rete di aiuto al nucleo, prevedendo anche l'eventuale presenza degli esercenti la responsabilità genitoriale.

L'educatore relazionerà per iscritto a metà del periodo e 1 mese prima del termine del periodo e 15 giorni prima del termine del progetto, nei casi di educative di durata inferiore a 6 mesi.

Sospensione e cessazione

Il servizio cesserà nei casi in cui l'assistente sociale verificherà:

- cessazione del bisogno;
- mancato rispetto del "Patto di collaborazione";
- perdita dei requisiti
- ricovero di tutti i minori appartenenti al nucleo presso strutture residenziali a tempo indeterminato o affidamento a famiglie.

Il servizio verrà sospeso durante:

- assenza dei minori dal nucleo dovuta a ricoveri temporanei, soggiorni vari, etc.
- Accertata necessità di riverifica degli obiettivi progettuali

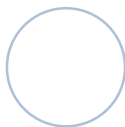
La cessazione e la sospensione del beneficio avverranno a far corso dalla data del verificarsi delle suddette condizioni e saranno comunicate all'interessato. In entrambi i casi l'entità del voucher sociale sarà rapportata ai giorni di effettiva presenza a domicilio dei minori.

Valore del Voucher

Le prestazioni ricomprese nel Servizio SEDM non potranno essere superiori al valore complessivo massimo di € 600,00 al mese e saranno definite sulla base della relazione di valutazione sociale effettuata dal servizio sociale professionale e subordinate al parere favorevole del Dirigente. La capacità contributiva della famiglia sarà calcolata in base all'ISEE.

Qualora si tratti di minori in affido familiare si terrà conto anche della capacità contributiva della famiglia di origine. L'insieme delle prestazioni, della modalità e frequenza di erogazione costituiranno il valore del contributo il cui ammontare complessivo attribuibile non potrà superare la soglia massima per ciascun nucleo sopra indicato, fatta salva la possibilità da parte del Dirigente del Settore Servizi Sociali di prevedere entità economiche superiori per casi di particolare gravità.

Il richiedente che ottiene tale contributo individua direttamente e liberamente il suo fornitore, scegliendolo dall'elenco dei fornitori accreditati dall'ente e/o dal Consorzio Progetto Solidarietà comunicato dai Servizi Sociali.



Contribuzione

L'eventuale contribuzione al servizio educativa domiciliare minori è calcolato a scaglioni, prevedendo:
una soglia di esenzione per valori ISEE fino a 12.000,00 Euro.
da 12.000,01 a 13.000,00 Euro pagherà una quota fissa pari a 30,00 Euro mensili.
a partire da 13.000,01 con successivi step di 1.000,00 una percentuale dello 0,4%

L'erogazione del voucher sociale è subordinata alla firma del patto di collaborazione con eventuale esclusione per progetti attivati per disposizione del Tribunale per i Minorenni.

Esonero

Eventuali richieste di esonero dalla compartecipazione, anche in misura parziale, dei soggetti tenuti, presentate al settore dovranno essere preventivamente valutate dal punto di vista socio-economico dall'Assistente Sociale e presentate al dirigente competente che le approva con determina. L'esonero totale o parziale dalla compartecipazione avrà una durata limitata nel tempo e non superiore a 12 mesi, e comunque non oltre l'anno solare. L'eventuale proroga avrà il medesimo iter procedurale della prima richiesta.

CENTRO DIURNO MINORI

L'esigenza di attivazione di Centro Diurno Minori si avvia con richiesta dell'ASL, del Servizio Tutela Minori del Consorzio "Progetto Solidarietà", o con richiesta dell'Assistente sociale territoriale

L'Ufficio Rette verifica la residenza del minore e quella dei genitori naturali dello stesso nonché il mantenimento della potestà genitoriale, o l'eventualità di nomina del tutore.

L'assistente Sociale del Settore Servizi Educativi e Sociali verifica la congruità del progetto individuato dall'ASL o dal Consorzio Progetto Solidarietà ed esprime parere con presentazione della scheda progetto che contenga i seguenti elementi essenziali:

- ✓ entità della retta giornaliera
- ✓ numero di ore effettive
- ✓ pasti
- ✓ trasporti
- ✓ data di inizio del servizio proposta, fermo restando che l'istruttoria necessita di 7 giorni lavorativi. In casi urgenti, previa motivata richiesta dell'AS, il Dirigente autorizza.

Il settore trasmette alla struttura diurna l'autorizzazione, firmata dal Dirigente, per l'accoglimento del minore e l'assunzione dell'onere dell'impegno di spesa a totale o parziale carico del Comune di Mantova, tuttavia in caso di ingresso in centro diurno di minore decretato o non decretato è possibile presentare istanza di integrazione retta al settore Servizi Educativi e Sociali, con presentazione della certificazione ISEE del nucleo.

Certificazione ISEE

Per calcolare il contributo dovuto dal nucleo del richiedente il CDM si considera il valore dell'ISEE, definito con le modalità previste dalle DGC 303/2014 "Approvazione Regolamento per l'individuazione della situazione economica equivalente per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate"

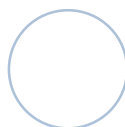
Contribuzione

CDM con il servizio pasto

Il contributo è calcolato a scaglioni, prevede un contributo fisso di 60,00 Euro mensili sino ad un valore ISEE di 12.000,00. Poi a step di 1.000,00 ISEE a partire da 12.000,01 con una percentuale dello 0,4%.

CDM senza servizio pasto

il contributo è calcolato a scaglioni, prevede un contributo fisso di 30,00 Euro mensili sino ad un valore ISEE di 12.000,00. Poi a step di 1.000,00 ISEE a partire da 12.000,01 con una percentuale dello 0,4%.



Esonero

Eventuali richieste di esonero dalla compartecipazione, anche in misura parziale, dei soggetti tenuti, presentate al settore dovranno essere preventivamente valutate dal punto di vista socio-economico dall'Assistente Sociale e presentate al dirigente competente che le approva con determina. L'esonero totale o parziale dalla compartecipazione avrà una durata limitata nel tempo e non superiore a 12 mesi, e comunque non oltre l'anno solare. L'eventuale proroga avrà il medesimo iter procedurale della prima richiesta.

COMUNITA' O STRUTTURE RESIDENZIALI

Il collocamento in Comunità è disposto con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

La retta è a carico dell'ente, con facoltà di rivalersi, qualora l'autorità giudiziaria lo disponga, sul genitore e/o ascendente che abbia capacità contributiva sulla base dell'ISEE, come definito con DGC 303/2014

Per calcolare il contributo dovuto dal nucleo del minore collocato si considera il valore dell'ISEE, definito con le modalità previste dalle DGC 303/2014 "Recepimento del DPCM 159/2013 e del Decreto di attuazione 7 luglio 2014 e linee guida per la prima applicazione in via sperimentale del nuovo indicatore della situazione economica equivalente"

L'eventuale contribuzione dovuta dal nucleo del minore collocato in Comunità prevede una soglia di esenzione per valori Isee fino a 10.000,00.

Da 10.000,01 a 12.000,00 valore Isee contribuirà con una quota fissa pari a 30,00 Euro mensili. Poi a step di 1.000,00 valore Isee a partire da 12.000,01 valore Isee con una percentuale dello 0,4%

Esonero

Eventuali richieste di esonero dalla compartecipazione, anche in misura parziale, dei soggetti tenuti, presentate al settore dovranno essere preventivamente valutate dal punto di vista socio-economico dall'Assistente Sociale e presentate al dirigente competente che le approva con determina. L'esonero totale o parziale dalla compartecipazione avrà una durata limitata nel tempo e non superiore a 12 mesi, e comunque non oltre l'anno solare. L'eventuale proroga avrà il medesimo iter procedurale della prima richiesta.

AFFIDO FAMILIARE MINORI

L'Amministrazione Comunale promuove l'istituto dell'affido familiare allo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi nella impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamate, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi.

L'affido familiare si realizza inserendo il minore – nei cui confronti non possa procedersi all'affido preadottivo – in un nucleo affidatario per un periodo di tempo limitato, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Il Servizio Affidamento familiare ha lo scopo di:

- promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti a meno di diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- promuovere iniziative di preparazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori e quanti sono coinvolti nell'affido familiare;



-promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affido attraverso incontri aperti agli utenti, ai servizi, alla famiglia, alle associazioni, etc.

Destinatari

L'affido è rivolto ai minori da 0 a 17 anni compiuti, residenti nel comune di Mantova, che si trovano in situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo per i quali si rende necessaria una separazione temporanea dalla famiglia e/o le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale.

Compiti della famiglia affidataria

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del Servizio affido familiare, idonei rapporti con le famiglie di origine del minore in affido, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia d'origine

Compiti della famiglia originaria tenuta *ex lege*

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del Servizio affido familiare nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;

Nelle situazioni in cui la famiglia d'origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il servizio sociale, responsabile del progetto di tutela del minore, prescrive ad essa l'entità e le modalità di corresponsione del contributo mensile, sulla base dei principi recepiti con DGC n 303 del 23.12.2014 . Tale contributo va ad integrare il contributo economico erogato dall'Ente Locale che ha avviato il progetto di affido.

Compiti dell'amministrazione comunale

Contributo per l'affido familiare:

Il comune si impegna a corrispondere alla famiglia affidataria, indipendentemente dalle condizioni economiche della stessa, una quota mensile per ogni minore in affido, definita come segue:

- Euro 500,00 per affido a tempo pieno etero – familiare,
- Euro 400,00 per affido a tempo pieno parentale (affidi a parenti entro il quarto grado),
- per gli affidi part-time (alcune ore al giorno o alcuni giorni a settimana), è prevista una riduzione proporzionale dei contributi di cui sopra, a seconda della casistica, in rapporto al monte ore mensili definito all'attivazione dell'affido stesso.

Ai sensi della legge regionale n. 1/2000, art. 4, co. 81, l'Ente tenuto al pagamento degli oneri finanziari è il Comune di residenza degli esercenti la potestà genitoriale o tutela al momento in cui ha inizio la prestazione assistenziale. In caso di affido di minori i cui genitori o esercenti la potestà genitoriale risiedano in regioni che non riconoscono tale principio, gli oneri relativi saranno sostenuti in base a specifici accordi tra enti interessati

Contributi economici per spese aggiuntive:

I minori temporaneamente allontanati dal proprio nucleo familiare possono usufruire di contributi economici per oneri sostenuti relativi a spese di particolare rilevanza previste dal progetto di affido.

Si prevedono due tipologie di contributo:

1. il minore in affidamento viene inserito, in accordo con gli operatori che hanno in carico il caso (Servizio Tutela Minori, Servizio Sociale comunale e, laddove presenti, servizi specialistici), in servizi a carattere socio – assistenziale (asili nido CRES): in tali casi la retta di fruizione del servizio è demandata alle decisioni assunte dall'assemblea consortile del Piano di Zona;
2. il minore necessita di :
 - a) spese per acquisto occhiali da vista



- b) spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche
- c) spese per supporti ortopedici
- d) cure sanitarie non rimborsate totalmente o parzialmente dal Sistema Sanitario Nazionale.

In tali situazioni, al fine di non gravare sulla famiglia affidataria che ha già a suo carico l'onore del mantenimento del minore e che svolge un servizio di utilità sociale, si considera anche l'eventuale contribuzione da parte della famiglia di origine e conseguente quota a carico del Comune, come segue:

Valore Isee famiglia di origine	Quota a carico famiglia	Quota a carico comune
Da 0 a 12.000,00	zero	100%
Da 12.001,00 a 24.000,00	50%	50%
Oltre i 24.001,00	100%	zero

Il progetto andrà condiviso tra tutti gli attori coinvolti : servizio sociale comunale, servizio Tutela Minori, famiglia di origine e affidataria.

Il limite complessivo annuo massimo, per affidato, di contributi straordinari è stabilito in € 1.500.00.



**ASSISTENZA
ECONOMICA
GENERICA**



1. CRITERI DI ACCESSO

Possono presentare domanda di assistenza economica i nuclei il cui valore ISEE non sia superiore a 7.000 euro e che al momento della domanda non abbiano una disponibilità mobiliare economica superiore a 2.000,00 €. La domanda verrà valutata tenendo conto degli elementi di cui al punto 2

2. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL BISOGNO E DELLE RISORSE

La valutazione socio-economica effettuata dal servizio sociale professionale per determinare l'eventuale intervento di aiuto economico terrà conto dei seguenti elementi:

- Situazione lavorativa attuale e pregressa (periodi di disoccupazione, dimissioni volontarie dal lavoro, ecc.)
- Condizione di indebitamento
- Valutazione dell'elenco movimenti dei C/C bancari e/o postali degli ultimi sei mesi.
- Spese particolarmente incidenti e necessità del nucleo, con specifico riferimento alle esigenze di tutela della salute della persona e della famiglia

Il servizio sociale professionale, durante gli incontri finalizzati alla definizione dell'intervento, terrà inoltre conto:

- risorse economiche, sociali e familiari, presenti o potenziali, del nucleo richiedente, con particolare riferimento a quanto disposto dal cc all'art. 433, anche attraverso contatti diretti nelle modalità concordate con l'interessato, prioritariamente di genitori e figli.
- Impegno richiesto nel progetto individuale, azioni intraprese per il superamento delle difficoltà economiche, atteggiamenti assunti di fronte ad eventuali opportunità di miglioramento della propria condizione economica
- capacità di gestione del bilancio familiare
- periodo di permanenza nel circuito assistenziale
- correttezza nel pagamento dei servizi comunali eventualmente fruiti dal richiedente e/o dal suo nucleo familiare

3. CARATTERISTICHE DELL'AIUTO ECONOMICO

A. I contributi possono essere erogati in modo continuativo, temporaneo o straordinario.

Sono **contributi in forma continuativa** quelli erogati mensilmente con scadenza annuale per le situazioni con fragilità, che non presuppongono cambiamenti risolutivi neanche nel medio-lungo periodo.

Sono **contributi temporanei** quelli erogati mensilmente per il numero di mesi stabilito dal progetto.

Sono **contributi straordinari** quelli di cui al punto 4/b successivo.

B. La durata, l'entità, la destinazione e la modalità di erogazione (Carta Comunale, banca, buono urgente, ecc.) del contributo vengono stabiliti in base alla valutazione dall'Assistente Sociale.

Il Dirigente può eventualmente disporre circa la priorità di utilizzo delle diverse modalità di erogazione.

C. In base al progetto predisposto, l'aiuto economico può anche tradursi:

- nell'invio a soggetti con i quali vi sia in essere un accordo, per lo svolgimento in via temporanea di mansioni regolarmente retribuite attraverso Voucher lavoro;
- nell'invio ad ente convenzionato per l'attivazione di un tirocinio di inserimento lavorativo
- nell'invio presso la mensa convenzionata.

D. Ai soggetti affetti da dipendenza verso sostanze o affetti da ludopatia non vengono di norma erogati contributi in denaro.

E. Nel progetto di intervento può essere richiesto l'impegno a dedicare un certo tempo a servizi di volontariato presso enti no profit.



4. SPESE CONSIDERABILI AI FINI DI UN AIUTO ECONOMICO E MASSIMALI DI INTERVENTO

A. Il progetto di aiuto temporaneo o continuativo deve essere principalmente rivolto alla copertura di **spese fisse** correnti quali locazione, generi alimentari e beni di prima necessità, farmaci ed eventuali altre spese previste dal progetto con il Servizio Sociale.

Gli importi massimi erogabili mensilmente sono:

450 euro per una persona, di cui per generi alimentari e beni di prima necessità max € 200

550 euro per due persone, di cui per generi alimentari e beni di prima necessità max € 250

600 euro per tre persone, di cui per generi alimentari e beni di prima necessità max € 300

650 euro oltre le tre persone, di cui per generi alimentari e beni di prima necessità max € 350 per nuclei con 4 componenti, € 400 per nuclei con più di 4 componenti

Nel caso l'intervento di aiuto si traducesse nell'attivazione di un **voucher lavoro** presso enti con i quali è in essere un accordo, il valore massimo del voucher non dovrà superare i 600 euro mensili (corrispondenti a € 450 netti) per un periodo non superiore a 4 mesi.

B. Per **spese straordinarie l'importo massimo nell'arco dell'anno** è così definito:

per ogni nucleo, **l'ammontare complessivo annuo** dei contributi a supporto delle spese sotto elencate non deve superare i seguenti importi:

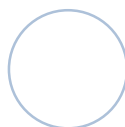
€ 2.100 per il singolo,

€ 2.600 per la coppia,

€ 2.900 oltre

spese erogabili	Contributo max per spesa
per utenze e spese condominiali	1800 inferiore in caso di spese già incluse nel contributo mensile
Ticket sanitari per prestazioni erogabili nell'ambito del SSN e dei servizi convenzionati o accreditati e per ausili ortottici	1.500 euro , inferiore in caso di spese già incluse nel contributo mensile
Scolastiche/educative non coperte da dote scuola	500 per minore
per miglioramento delle condizioni abitative e ambientali (stipula nuovo contratto d'affitto, trasloco, fornitura di apparecchi domestici, ripristino condizioni minimali di igiene e decoro dell'alloggio, riduzione per mantenimento dell'alloggio, ecc)	1.500
per garantire il mantenimento del lavoro o per favorire l'inserimento ad esso (spese di trasporto, corsi di formazione, baby-sitting, ecc.)	1.000
per il superamento dello svantaggio dato da una condizione di non autosufficienza o per spese derivanti da tale condizione, su specifico progetto concordato con il servizio sociale	1.000
per rientro definitivo nel paese d'origine o trasferimento in altro luogo su progetto specifico (acquisto biglietto di idoneo mezzo di trasporto oltre ad altre spese previste dal progetto con il servizio sociale)	2.100

In situazioni di particolare gravità **i contributi dei punti A e B possono essere erogati contemporaneamente** tenendo conto della concreta possibilità che l'aiuto economico contribuisca all'evoluzione in positivo del problema contingente.



5. INTERVENTI D'EMERGENZA/URGENZA

A. In caso di particolare e riscontrata gravità ed urgenza, in attesa della valutazione della situazione da parte del Servizio Sociale, il Dirigente può disporre con **procedura abbreviata** (raccolta della domanda con eventuale differimento della consegna dei documenti richiesti), un intervento straordinario o anticipatorio rispetto al progetto di aiuto a cura dell'Assistente Sociale, mediante erogazione di buono urgente o tramite Carta Comunale di valore non superiore a euro 150,00. Tale modalità di intervento non può essere richiesta più di una volta all'anno dallo stesso nucleo.

B. Su richiesta scritta dell'interessato, in caso di emergenza, può essere disposto direttamente dall'Assistente Sociale, anche con procedura abbreviata, il collocamento presso albergo o struttura convenzionata con spese a carico del Comune per il periodo strettamente necessario a valutare la situazione o attivare interventi secondo le normali procedure.

6. INTERVENTI D'UFFICIO

Su segnalazione delle Forze dell'Ordine o del Pronto Soccorso il Sepris, può accompagnare i soggetti che per loro tutela, chiedono o accettano un ricovero d'emergenza per una notte, presso l'albergo. Il Sepris comunicherà alla struttura alberghiera che la spesa sarà a carico del Comune.

Se l'evento si verifica di venerdì o in giorni prefestivi il collocamento in albergo potrà essere protratto fino alla riapertura degli uffici dei Servizi Sociali.

7. MOTIVI DI DINIEGO O INTERRUZIONE DELL'ISTANZA

La valutazione della situazione può portare ad un esito negativo qualora:

- il richiedente non accetti l'assunzione di impegni, non rispetti o non abbia rispettato precedenti accordi presi con il Servizio Sociale
- siano presenti risorse sufficienti o comunque utili alla soluzione anche momentanea del problema presentato
- siano state utilizzate le risorse economiche per spese non congruenti con la contingente situazione di difficoltà (compresi acquisto di gratta e vinci, gioco con slot machine, ecc.)
- non siano state colte concrete opportunità che avrebbero permesso un superamento della condizione di difficoltà, senza giustificato motivo
- il richiedente abbia ricevuto contributi temporanei da almeno un anno e non abbia consentito all'AS l'approfondimento degli elementi di valutazione del bisogno e delle risorse di cui all'art. 2, ed in particolare non abbia permesso o favorito il coinvolgimento nel progetto di aiuto dei parenti che il servizio riteneva utile coinvolgere
- siano stati tenuti comportamenti manifestatamente scorretti o oltraggiosi nei confronti del personale o verso beni materiali messi a disposizione dall'ente

In ogni caso una volta espresso nella valutazione della Assistente sociale che non ci sono le condizioni per un intervento più ampio ed articolato e a condizioni di assenza di qualsiasi entrata economica verrà erogato un intervento a salvaguardia della sussistenza alimentare della durata massima di mesi 4 secondo i seguenti valori:

1. 140 euro per il singolo
2. 170 euro per la coppia
3. 240 euro per tre ed oltre persone

Se al termine dei 4 mesi il cittadino richiede nuovamente aiuto economico deve rifare il percorso di valutazione con l'assistente sociale

8. DEROGHE

Un'apposita commissione formata dall'equipe assistenti sociali e dal funzionario delegato dal Dirigente valuterà gli interventi in deroga al presente regolamento.



ALTRI SERVIZI

Funerali per indigenti.

Il servizio è destinato alle famiglie indigenti che abbiano un lutto e non siano nelle oggettive condizioni per poter affrontare le spese funebri.

Il servizio consiste nel pagamento diretto, dietro fattura, a Impresa di Onoranze funebri convenzionata con l'ente, della prestazione che corrisponde a:

- Fornitura di feretro ligneo non zincato di tipo economico
- Trasporto dal luogo di decesso al cimitero cittadino (e con eventuale sosta religiosa)
- Inumazione in campo comune a verde alternativa alla cremazione, se ricorre la circostanza della volontà espressa o riportata
- Imposta di bollo per disbrigo pratica amministrativa

L'istanza potrà essere presentata dai familiari del defunto con la sola produzione di una autodichiarazione che evidenzia:

- Lo stato di indigenza e l'assoluta assenza di parenti e/o eredi che possano farsi carico delle spese
- La situazione patrimoniale immobiliare assente
- La situazione patrimoniale mobiliare, corredata dell'estratto del conto corrente (postale o bancario) con la lista movimenti dell'ultimo semestre

L'esito dell'istruttoria, volta a stabilire l'indisponibilità assoluta della famiglia, viene comunicato ai parenti, per le vie brevi, entro due giorni lavorativi dall'istanza, con semplice referto di valutazione del Dirigente o di chi lo sostituisce.

Se vi sono immobili in asse ereditario, ma non liquidità disponibile, il Comune può anticipare le spese funebri, stante l'urgenza, con facoltà di rivalersi sugli eredi o sui chiamati all'eredità.



SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

PER LA PRIMA INFANZIA,

LA FAMIGLIA E IN AMBITO SCOLASTICO

I *servizi a domanda individuale* sono le attività predisposte dal Comune per essere utilizzate a richiesta dell'utente, che non sono state dichiarate gratuite per legge nazionale e regionale e per le quali è obbligatorio prevedere la *contribuzione alla spesa da parte del fruitore*. **Rientrano in tale categoria i servizi predisposti dal Comune di Mantova per la prima infanzia e la famiglia, quali asili nidi e centri estivi, e per favorire la frequenza scolastica, quali la mensa, il postscuola e il trasporto scolastico.** La contribuzione posta a carico delle famiglie è conseguentemente parametrata secondo criteri che applicano l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Questa Amministrazione riconosce il valore etico e sociale dell'istituto giuridico dell'affido: pertanto ai bambini collocati in affido presso famiglie residenti nell'ambito consortile, con disposizione dell'Autorità Giudiziaria o provvedimento equipollente si applica la retta minima di fruizione del servizio asilo nido e dei servizi CRED e postscuola e accessori (trasporto e ristorazione etc....), salvo diverse e più favorevoli decisioni assunte dall'assemblea consortile del Piano di Zona;

ASILI NIDO

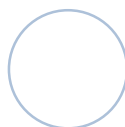
Gli asilo nido del Comune di Mantova sono quattro, tre gestiti direttamente ed uno, l'Emi Kelder, affidato in concessione.

Le condizioni di contribuzione si applicano sia ai nidi gestiti direttamente sia al nido affidato in concessione. In quest'ultimo caso la retta a carico dell'utente viene conferita direttamente dai genitori al concessionario ed il Comune provvede al pagamento della quota rimasta a carico pubblico.

Rette asili nido

Le fasce previste per i residenti sono le seguenti:

Indicatore ISEE	Retta mensile (in proporzione all'indicatore ISEE)	Retta mensile PART-TIME 7,30-13,30	Retta mensile prolungamento 16-17.30/18.00
da €. 0 a €. 5.164,00	da €. 20,00 a €. 40,00	Retta Tempo Normale ridotta del 20%	Retta Tempo Normale + € 15,50
da €. 5.164,01 a €. 10.329,00	da €. 60,00 a €. 200,00	Retta Tempo Normale ridotta del 20%	Retta Tempo Normale + € 15,50
da €. 10.329,01 a €. 15.493,00	da €. 230,00 a €. 330,00	Retta Tempo Normale ridotta del 20%	Retta Tempo Normale + € 15,50



da € 15.493,01 a € 22.724,00	da € 360,00 a € 470,00	Retta Tempo Normale ridotta del 20%	Retta Tempo Normale + € 15,50
da € 22.724,01 e oltre	€ 491,13	Retta Tempo Normale ridotta del 20%	Retta Tempo Normale + € 25,82

Riduzioni (per famiglie residenti)

-Riduzione del 50% sulla retta dovuta per il secondo ed ogni ulteriore fratello accolto.

-Riduzione del 20% in caso di malattia, attestata da autocertificazione del genitore, che comporti una presenza effettiva inferiore ai 10 giorni.

-Riduzione del 10% nei mesi di dicembre e gennaio, in occasione della chiusura del nido per le festività natalizie.

Le riduzioni sopra elencate non vengono applicate alla fascia di reddito che va da € 0,00 a € 5.164,00 ISEE, ossia per coloro che sono a retta minima.

-Per le situazioni di disagio sociale, su presentazione di motivata richiesta da parte del servizio di Assistenza Sociale, può essere previsto l'esonero o la riduzione della retta alla minima fascia.

Al fine di ottenere una riduzione dei costi relativi alla fruizione dell'asilo nido il genitore o suo delegato (purché maggiorenne e delegato nel caso di persona non appartenente alla famiglia anagrafica del minore) deve produrre istanza per l'accesso alle prestazioni agevolate compilando l'apposito modulo da presentare in carta libera (Art.8 Tab.b, DPR 642/72 in materia di esenzione di bollo)

A chi non presenta la domanda di riduzione delle tariffe con riferimento alla D.S.U.- I.S.E.E., sarà assegnata la tariffa massima.

L'agevolazione concessa è valida esclusivamente per l'anno scolastico a cui si riferisce la domanda.

Per le riduzioni delle rette l'istanza dovrà essere presentata come segue:

- entro fine agosto per i bambini che stanno già frequentando dal precedente anno scolastico;
- per i nuovi iscritti necessariamente prima dell'inserimento. In difetto, la riduzione si applicherà dal mese successivo alla presentazione.

Salvo quest'ultimo caso la riduzione decorrerà a partire dal primo giorno di frequenza.

L'ufficio rilascerà ricevuta di istanza avente valore di accettazione provvisoria fatto salvo l'esito di eventuali controlli successivi.

Al servizio si accede unicamente in assenza di debiti pregressi nei confronti dell'amministrazione o di concessionari di servizi scolastici per servizi già fruiti.

Ai bambini non residenti si applica l'intero costo del servizio calcolato forfettariamente in € 800,00 al mese.

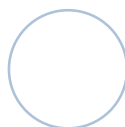
CENTRI ESTIVI (CRED INFANZIA E CRED RAGAZZI)

Al fine di supportare le famiglie nei compiti di custodia e cura dei figli durante la stagione estiva e per offrire ai bambini e ai ragazzi occasioni di socializzazione e benessere viene ogni anno realizzata un'ampia rete di centri estivi, alcuni dei quali gestiti dal Comune ed altri prevalentemente dal privato sociale. Sono servizi rivolti ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 14 anni, che si devono conformare alla normativa regionale vigente, formalizzando l'avvio dell'attività al Piano di Zona per i necessari controlli.

CRED INFANZIA

Per i bambini dai 3 ai 6 anni il Comune gestisce direttamente i servizi previsti, e l'utente paga direttamente al Comune la contribuzione richiesta.

Reddito ISEE		Quota settimanale	Costo pasto
da € 0	a € 5.164,00	€ 0,00	€ 1
da € 5.164,01	a € 10.329,00	€ 13,00	€ 2



da € 10.329,01 a € 15.493,00	€ 15,00	€ 3
da € 15.493,01 a € 22.724,00	€ 25,00	€ 4,71
da € 22.724,01	€ 25,00	€ 5,20
Non residenti	€ 42,00	€ 5,20

Riduzioni (per famiglie residenti)

La quota settimanale sarà ridotto del 40% per orario part time 7,30-13,30 e del 20% per orario 7,30-16,00

La quota **settimanale per i residenti con 2 figli iscritti al Cred sarà ridotto del 25% al figlio più piccolo di età.**

La quota **settimanale per i residenti con almeno 3 figli minori** sarà così ridotto:

a) un figlio iscritto riduzione del 50%;

b) più figli iscritti: riduzione del 50% al figlio più grande di età e riduzione del 25% agli altri figli

Al fine di ottenere una riduzione dei costi relativi alla fruizione del Centro Ricreativo Educativo Diurno (CRED) infanzia il richiedente (non dev'essere obbligatoriamente l'intestatario della certificazione purchè maggiorenne e delegato nel caso di persona non appartenente alla famiglia anagrafica del minore) deve produrre istanza per l'accesso alle prestazioni agevolate compilando l'apposito modulo da presentare in carta libera (Art.8 Tab.b, DPR 642/72 in materia di esenzione di bollo)

A chi non presenta la domanda di riduzione delle tariffe con riferimento alla D.S.U.- I.S.E.E., sarà assegnata la tariffa massima.

L'agevolazione concessa è valida esclusivamente per il servizio CRED a cui si riferisce la domanda. A tal fine verrà ritenuta valida anche l'eventuale domanda già presentata all'inizio anno scolastico per altri servizi scolastici.

Per le riduzioni delle rette l'istanza dovrà essere presentata prima della frequenza al servizio.

Al servizio si accede unicamente in assenza di debiti pregressi nei confronti dell'Amministrazione o di concessionari di servizi scolastici per servizi già fruiti.

CRED RAGAZZI

Dai 6 ai 14 anni i servizi sono gestiti da gestori esterni, e il Comune sostiene le famiglie pagando al gestore parte delle rette (nel Centro gestito in concessione) o rimborsando alle famiglie parte della spesa sostenuta (tutti gli altri centri).

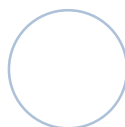
Presso il CRED in concessione ("Martiri di Belfiore"), il Comune assume parzialmente e direttamente il costo delle famiglie residenti con redditi inferiori alle seguenti soglie ISEE

- per redditi ISEE fino a € 5.164,57 **sconto diretto** pari al 75% della retta di frequenza settimanale, con una quota massima di rimborso di € 33,75 per la quota settimanale;
- per redditi ISEE compresi tra € 5.164,58 e € 10.000, **sconto diretto** pari al 50% della retta di frequenza, con una quota massima di rimborso di € 22,50 per la quota settimanale
- per redditi ISEE compresi tra € 10.001 e € 15.493,71 e per le famiglie con almeno tre figli, **sconto diretto** pari al 25% della retta di frequenza e del costo del pasto, con una quota massima di rimborso di € 11,25 per la quota settimanale,

Per i pasti varranno gli sconti già operati durante l'anno scolastico presso la mensa scolastica.

Per ottenere lo sconto dal gestore l'utente deve richiedere, entro l'avvio del CRED, all'Ufficio Rette del Comune l'attestazione del diritto al rimborso e lo deve produrre al gestore.

Per tutti gli altri centri estivi, il Comune rimborsa parzialmente i costi assunti dalla famiglia presso Centri Estivi le cui condizioni di funzionamento sono già state verificate dal Piano di Zona e che hanno chiesto di essere in rete con il Comune di Mantova . I parametri ISEE e i tetti di rimborso sono i medesimi definiti per il



CRED Martiri di Belfiore. Per i pasti si operano rimborsi per € 3,90 a pasto per i redditi sino a € 5.164,58, di € 2,60 a pasto per i redditi sino a 10.000€ e di € 1,30 per i redditi sino € 15.493,71.

Per ottenere il rimborso l'utente deve rivolgersi entro il 30 settembre alla Segreteria del Settore, compilare il modulo previsto e allegare le ricevute delle spese sostenute.

Sconti e rimborsi sono concessi unicamente in assenza di debiti pregressi nei confronti dell'Amministrazione o di concessionari di servizi scolastici per servizi già fruiti.

Per i servizi di CRED RAGAZZI il Comune di norma opera sconti o rimborsi per un massimo di quattro settimane per bambino nell'ambito della stessa stagione estiva.

RISTORAZIONE SCOLASTICA

E' un servizio previsto in tutte le scuole dell'infanzia sia comunale che statali, nelle scuole primarie che prevedono il tempo pieno o lezioni pomeridiane, e nelle scuole secondarie di primo grado Sacchi ed Alberti. La gestione è affidata in concessione ad una Ditta di ristorazione che incassa direttamente dagli utenti il corrispettivo in proporzione ai pasti usufruiti, applicando le tariffe e le riduzioni definite nella tabella che segue. Le riduzioni si applicano solo ai favore dei residenti nel Comune di Mantova che non abbiano debiti pregressi nei confronti dell'Amministrazione o di concessionari di servizi scolastici per servizi già fruiti. Potrà tuttavia essere concessa l'agevolazione se l'utente avrà concordato con il creditore (Comune o concessionario) un piano di rientro. La presenza di debiti e/o il mancato rispetto della reteizzazione può comportare l'interruzione del servizio o la non ammissione allo stesso.

TARIFFE RISTORAZIONE SCOLASTICA

SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO

Indicatore ISEE	Retta per pasto
da € 0 a € 5.164,00	€ 1,00
da € 5.164,01 a € 10.329,00	€ 2,00
da € 10.329,01 a € 15.493,00	€ 3,00
da € 15.493,01 a € 22.724,00	€ 4,71
da € 22.724,01 (e residenti fuori comune) pasto preparato nelle cucine interne alla scuola	€ 5,20
da € 22.724,01 (e residenti fuori comune) scuole con servizio ristorazione in asporto	€ 5,01

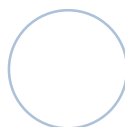
- Alle famiglie residenti con due figli frequentanti le mense scolastiche del Comune di Mantova e il cui indicatore ISEE sia compreso tra € 5.164,00 ed € 15.493,00 sarà applicato uno sconto del 50% sulla retta del figlio più grande.

- Nelle famiglie residenti con tre figli minori frequentanti le mense scolastiche del Comune di Mantova il cui indicatore ISEE sia inferiore a € 22.724,01, il figlio più grande pagherà la retta intera (o agevolata a seconda dell'ISEE) e i figli successivi pagheranno il 50% della retta che sarebbe stata a loro attribuita.

- Al fine di ottenere una riduzione dei costi relativi alla fruizione dei servizi scolastici il richiedente (non dev'essere obbligatoriamente l'intestatario della certificazione purchè maggiorenne e delegato nel caso di persona non appartenente alla famiglia anagrafica del minore) deve produrre istanza per l'accesso alle prestazioni agevolate compilando l'apposito modulo da presentare in carta libera (Art.8 Tab.b, DPR 642/72 in materia di esenzione di bollo)

A chi non presenta la domanda di riduzione delle tariffe con riferimento alla D.S.U.- I.S.E.E., sarà assegnata la tariffa massima.

L'agevolazione concessa è valida esclusivamente per l'anno scolastico a cui si riferisce la domanda, eventuale CRED compreso.



La domanda, dev'essere presentata **entro e non oltre il 31 AGOSTO di ogni anno**. Per chi avrà presentato entro questi termini l'istanza, la riduzione decorrerà dall'inizio dell'Anno Scolastico. Per le istanze presentate successivamente al 31 agosto, la riduzione decorrerà a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

L'ufficio rilascerà ricevuta di istanza avente valore di accettazione provvisoria fatto salvo l'esito di eventuali controlli successivi.

Alunni frequentanti scuole di altri Comuni

Il Comune di Mantova, per i propri residenti che frequentano scuole fuori Comune, si accolla parzialmente il costo per i servizi di ristorazione per scuola dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado qualora gli stessi ne abbiano diritto in base alla Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE.

Il rimborso ai Comuni, che anticipano le spese, avverrà utilizzando le stesse modalità previste per i residenti frequentanti le scuole di Mantova, fino al limite della retta massima fissata dal Comune di Mantova per gli analoghi servizi comunali.

Si procederà al pagamento ai Comuni o altri Enti (nel caso anche a ditte) che gestiscono i servizi, previa presentazione di regolare nota/fattura.

POST SCUOLA

Nelle scuole dell'infanzia comunali Vittorino da Feltre e Ferrari le famiglie possono richiedere il servizio integrativo di postscuola, con prolungamento dell'orario sino alle 17,30.

TARIFFE POST-SCUOLA (ORARIO PROLUNGATO) NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

SCUOLA	Quota mensile Isee fino a 5164,00 euro	Quota mensile Isee tra 5164,01 e 15493,00 euro	Quota mensile Isee da euro 15493,01
Scuole dell'infanzia Comunali T.Ferrari e Vittorino Da Feltre	€ 7,29	€ 29,14	€ 36,42

Riduzioni

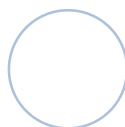
-Riduzione del 50% sulla retta dovuta per il secondo ed ogni ulteriore fratello accolto al servizio di post-scuola. Al fine di ottenere una riduzione dei costi relativi alla fruizione del servizio di post scuola dell'infanzia il richiedente (non dev'essere obbligatoriamente l'intestatario della certificazione purchè maggiorenne e delegato nel caso di persona non appartenente alla famiglia anagrafica del minore) deve produrre istanza per l'accesso alle prestazioni agevolate compilando l'apposito modulo da presentare in carta libera (Art.8 Tab.b, DPR 642/72 in materia di esenzione di bollo).

A chi non presenta la domanda di riduzione delle tariffe con riferimento alla D.S.U.- I.S.E.E., sarà assegnata la tariffa massima.

L'agevolazione concessa è valida esclusivamente per l'anno scolastico a cui si riferisce la domanda.

La domanda, dev'essere presentata **entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno**. Per chi avrà presentato entro questi termini l'istanza, la riduzione decorrerà dall'inizio dell'Anno Scolastico. Per le istanze presentate successivamente al 31 agosto, la riduzione decorrerà a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

L'ufficio rilascerà ricevuta di istanza avente valore di accettazione provvisoria fatto salvo l'esito di eventuali controlli successivi.



Al servizio si accede unicamente in assenza di debiti pregressi nei confronti dell'amministrazione o di concessionari di servizi scolastici già fruiti.

TRASPORTO SCOLASTICO

Il Comune di Mantova effettua servizi di trasporto scolastico tramite scuolabus in alcune aree della città, soprattutto periferiche, nell'ambito della sua politica di diritto allo studio.

Tariffe - Percorso casa/scuola (retta bimestrale)

Andata e ritorno	Andata e ritorno più 1 o 2 rientri	Per sola andata o solo ritorno antimeridiano	Per servizio solo pomeridiano
€. 66,22 bimestrali	€. 44,16 bimestrali	€. 38,63 bimestrali	€. 22,08 bimestrali

N.B.:

- **riduzione dell'80% nel caso di reddito Isee fino ad euro 5164,00 ;**
- **riduzione del 20% in caso di reddito Isee compreso tra euro 5164,01 ed euro 15493,00 ;**

Al fine di ottenere una riduzione dei costi relativi alla fruizione del servizio di scuolabus il richiedente (non dev'essere obbligatoriamente l'intestatario della certificazione purchè maggiorenne e delegato nel caso di persona non appartenente alla famiglia anagrafica del minore) deve produrre istanza per l'accesso alle prestazioni agevolate compilando l'apposito modulo da presentare in carta libera (Art.8 Tab.b, DPR 642/72 in materia di esenzione di bollo)

A chi non presenta la domanda di riduzione delle tariffe con riferimento alla D.S.U.- I.S.E.E., sarà assegnata la tariffa massima.

L'agevolazione concessa è valida esclusivamente per l'anno scolastico a cui si riferisce la domanda.

La domanda, dev'essere presentata **entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno**. Per chi avrà presentato entro questi termini l'istanza, la riduzione decorrerà dall'inizio dell'Anno Scolastico. Per le istanze presentate successivamente al 31 agosto, la riduzione decorrerà a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

L'ufficio rilascerà ricevuta di istanza avente valore di accettazione provvisoria fatto salvo l'esito di eventuali controlli successivi.

Al servizio si accede unicamente in assenza di debiti pregressi nei confronti dell'amministrazione o di concessionari di servizi scolastici già fruiti.

Il trasporto scolastico di alunni portatori di handicap avviene in via gratuita

